

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
DEI PRODOTTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.305/2011**

RG 05 Ed. I rev.2	Redazione	Verifica	Approvazione
del 10/07/2023	(SGQ) Servizio Gestione Qualità	(DT) Direzione Tecnica	(DGE) Direzione Generale

INDICE

<u>1.0</u>	<u>GENERALITA'</u>	<u>2</u>
<u>2.0</u>	<u>AMBITO DI CERTIFICAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>3.0</u>	<u>OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>4.0</u>	<u>ABBREVIAZIONI</u>	<u>2</u>
<u>5.0</u>	<u>SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE</u>	<u>2</u>
<u>6.0</u>	<u>RESPONSABILITA'</u>	<u>4</u>
<u>7.0</u>	<u>PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO</u>	<u>5</u>
7.1	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	5
7.2	RIESAME DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL FABBRICANTE	6
7.3	ISPEZIONE INIZIALE E PROVE SUL PRODOTTO	6
7.4	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA ISPEZIONE INIZIALE E DELLE PROVE	7
7.5	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE	7
7.6	REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI CERTIFICATI	8
7.7	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	8
<u>8.0</u>	<u>PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA</u>	<u>8</u>
8.1	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	8
8.2	RIESAME DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL FABBRICANTE	9
8.3	ISPEZIONE INIZIALE DELLA FABBRICA E DEI SUOI CONTROLLI DELLA PRODUZIONE	9
8.4	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO	9
8.5	SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA CONTINUE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.	9
<u>9.0</u>	<u>VALUTAZIONI SUPPLEMENTARI</u>	<u>10</u>
<u>10.0</u>	<u>RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI</u>	<u>10</u>
<u>11.0</u>	<u>ACCESSIBILITA' ALLA CERTIFICAZIONE</u>	<u>10</u>
<u>12.0</u>	<u>ESTENSIONE, DURATA E VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE</u>	<u>10</u>
<u>13.0</u>	<u>CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DEI RISULTATI DI PROVA</u>	<u>11</u>
<u>14.0</u>	<u>MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE</u>	<u>11</u>
<u>15.0</u>	<u>USO DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE/CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA</u>	<u>12</u>
<u>16.0</u>	<u>SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE</u>	<u>12</u>
<u>17.0</u>	<u>REGISTRAZIONE E GESTIONE DEI RECLAMI AL FABBRICANTE</u>	<u>14</u>
<u>18.0</u>	<u>RESPONSABILITA' CIVILE</u>	<u>14</u>
<u>19.0</u>	<u>RECLAMI</u>	<u>14</u>
<u>20.0</u>	<u>RICORSI</u>	<u>15</u>
<u>21.0</u>	<u>ARBITRATO</u>	<u>15</u>
<u>22.0</u>	<u>CORRISPETTIVI</u>	<u>15</u>

1.0 GENERALITA'

Il presente Regolamento stabilisce le procedure e i criteri applicati dalla Tecnoprove quale Organismo notificato per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 305 del 09 marzo 2011, secondo i sistemi di valutazione riportati nell'allegato V del Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014..

Il presente Regolamento è reso disponibile ai clienti della Tecnoprove sul sito www.tecnoprove.it.

Le eventuali modifiche sono evidenziate con una linea verticale a destra del testo oggetto della variazione e nel caso cancellazione inserendo il simbolo (*) al posto della parte eliminata.

La segreteria informerà i clienti, a mezzo posta elettronica, di eventuali aggiornamenti del Regolamento.

2.0 AMBITO DI CERTIFICAZIONE

La Tecnoprove svolge le proprie attività nell'ambito della certificazione obbligatoria dei prodotti da costruzione.

Pertanto la Tecnoprove opera nel rispetto delle norme internazionali, europee e nazionali che regolano l'attività degli organismi di Certificazione tenendo conto altresì delle prescrizioni imposte dagli Enti di Riconoscimento (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc..).

3.0 OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato di costanza della prestazione dei prodotti da costruzione ed il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica rilasciati dalla Tecnoprove in applicazione al Regolamento (UE) n.305/2011, consentono ai fabbricanti, che redigono la dichiarazione di prestazione in conformità allo stesso regolamento, di apporre il marchio CE sui prodotti da costruzione.

4.0 ABBREVIAZIONI

Nel presente regolamento vengono usate le seguenti abbreviazioni:

OdC: organismo notificato Tecnoprove

DGE: Direzione Generale;

DT: Direttore Tecnico

CT: Commissione Tecnica

CI: Comitato di salvaguardia dell'imparzialità

RSI: Responsabile Servizio d'Ispezione;

RAP: Responsabile Attività di Prova

I: Ispettore

TS: Tecnico di laboratorio

SEG: Segreteria Tecnico-Operativa

5.0 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Le regole, i procedimenti gestionali e tecnici adottati per la certificazione dei prodotti sono compresi nel Sistema di Gestione per la Qualità della Tecnoprove, tale sistema interessa oltre all'attività di certificazione anche l'attività di prova e l'attività di ispezione.

Le attività di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione comprendono nel loro insieme attività di prova e di ispezione secondo regole di valutazione definite nei Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione indicati nell'Allegato V del Regolamento (UE) n.305/2011, modificato dal Regolamento Delegato (UE) n.568/2014, che di seguito si riportano.

Il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione e determina il prodotto-tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza delle prestazioni effettuate in ai sistemi che seguono:

A) **SISTEMA 1+:**

a) il fabbricante effettua:

- 1) Controllo della produzione in fabbrica;
- 2) altre Prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione del fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- 1) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- 2) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- 3) Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;
- 4) Prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato di certificazione del prodotto presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante.

B) **SISTEMA 1:**

a) il fabbricante effettua:

- 1) Controllo della produzione in fabbrica;
- 2) altre Prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.

b) l'organismo notificato di certificazione del prodotto decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- 1) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- 2) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- 3) Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;

C) **SISTEMA 2+:**

a) il fabbricante effettua:

- 1) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento) a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - 2) il controllo della produzione in fabbrica;
 - 3) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto.;
- c) l'organismo notificato di certificazione del controllo di produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità' del controllo di produzione in fabbrica prestazione del prodotto da costruzione in base all'esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:
- 4) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - 5) Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica;

D) **SISTEMA 3:**

- a) il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica;
- b) il laboratorio notificato valuta la prestazione in base a prove (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante, calcoli, a valori desunti da tabelle o una documentazione descrittiva del prodotto.

E) **SISTEMA 4:**

- a) il fabbricante effettua:
 - 1) una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - 2) il controllo della produzione in fabbrica;
- b) nessuno di tali compiti richiede l'intervento di organismi notificati.

6.0 RESPONSABILITA'

Il presente regolamento riporta in dettaglio le responsabilità coinvolte e le modalità operative che l'organismo notificato Tecnoprove e il fabbricante devono rispettare nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di certificazione del prodotto e certificazione del controllo della produzione in fabbrica in conformità ai sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione riportati nel precedente paragrafo 5.

L'accordo di certificazione (contratto) si concretizza con la firma dell'offerta, per accettazione da parte del legale rappresentante del fabbricante, ed alla firma della stessa da parte del legale rappresentante della Tecnoprove.

Con la sottoscrizione del contratto Il fabbricante si impegna a:

- adempiere gli obblighi previsti al Capo III Articolo 11 del Regolamento (UE) n.305/2011;
- conformarsi alle disposizioni del presente REGOLAMENTO;
- assicurare la costanza della prestazione del prodotto fabbricato:

- Informare preventivamente l'Organismo notificato Tecnoprove, in forma scritta e ufficiale, circa le eventuali modifiche sostanziali che intende apportare al prodotto certificato o al proprio sistema di produzione e di controllo, o su eventuali altri cambiamenti che possano influire sulla costanza della prestazione del prodotto fabbricato.
- ad accettare le conseguenti decisioni del caso che la Tecnoprove intenderà adottare, in conformità a quanto previsto nel presente REGOLAMENTO e che gli verranno comunicate.
- rendere disponibili tutti i dati, le informazioni e le registrazioni necessarie e permettere l'accesso del personale della Tecnoprove a tutte le aree aziendali interessate alla produzione dei prodotti certificati, nonché agevolare i contatti con il proprio personale, onde consentire il pieno ed efficace svolgimento del processo di valutazione;
- fatti salvi i requisiti di riservatezza, il fabbricante deve consentire l'accesso al proprio stabilimento anche ad eventuali osservatori esperti tecnici appartenenti al Gruppo di Verifica (GVI) Tecnoprove ed agli ispettori dell'Ente di accreditamento e/o delle Autorità di Notifica, ed assisterli durante le verifiche ispettive garantendo la presenza di personale tecnico esperto e qualificato.
- Utilizzare i CERTIFICATI rilasciati dalla Tecnoprove nei modi previsti dal presente REGOLAMENTO e non farne uso improprio o ingannevole, o tale da arrecare discredito alla Tecnoprove.
- Utilizzare il marchio Tecnoprove nei previsti dal Regolamento RG.06 e non farne uso improprio o ingannevole, o tale da arrecare discredito alla Tecnoprove.
- interrompere l'utilizzo della marcatura CE, a seguito della scadenza, sospensione o revoca della certificazione;

Si precisa che le certificazioni rilasciate dall'Organismo non assolvono il fabbricante dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali verso i propri clienti e da quelli di legge connessi ai prodotti.

La Tecnoprove si impegna a:

- effettuare in modo trasparente ed imparziale le valutazioni e verifiche della costanza delle prestazioni;
- garantire la riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, tranne per quelle informazioni richieste dalle autorità competenti (Ministeri abilitanti).

7.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO

La procedura operativa per il rilascio del certificato di costanza della prestazione comprende le seguenti attività previste per i Sistemi 1 e 1+:

- 1) Domanda di certificazione;
- 2) Esame della documentazione fornita dal fabbricante;
- 3) Valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove (compreso il campionamento);
- 4) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica ;
- 5) Valutazione dei risultati della ispezione iniziale e delle prove;
- 6) Emissione del certificato di costanza della prestazione del prodotto;
- 7) Registrazione dei Prodotti Certificati;
- 8) Comunicazione alle Amministrazioni competenti del rilascio della Certificazione;
- 9) Sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica
- 10) Prove di controllo di campioni, prelevati dall'organismo notificato presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante (solo per il Sistema 1+)

7.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

La DOMANDA di certificazione viene compilata dal Fabbricante, su modulistica fornita dalla Tecnoprove, firmata da un suo Legale Rappresentante e inviata alla Tecnoprove unitamente alla documentazione in essa prevista come allegato .

La documentazione allegata alla DOMANDA comprende quanto segue:

- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE rilasciato dalla C.C.I.A.A. di competenza
- Documentazione rappresentativa del Fabbricante (manuali, cataloghi, materiale pubblicitario, ...);
- Documentazione tecnica dei prodotti oggetto di richiesta di certificazione (schede tecniche, specifiche, istruzioni/manuali d'uso, ...)
- Documentazione descrittiva del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione e dei prodotti (Manuale qualità, piani o procedure qualità, organigramma, diagramma di flusso del processo produttivo, ...)

Al ricevimento della domanda l'Organismo di Certificazione Tecno prove ne valuta la completezza, la correttezza e significatività.

A seguito di questa fase l'organismo può richiedere ulteriori informazioni a supporto della DOMANDA e della definizione degli accordi contrattuali, ovvero della accettazione della stessa.

7.2 RIESAME DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL FABBRICANTE

La SEG, in collaborazione con il DT, la RSI e il RAP, esamina la DOMANDA controllando i dati del richiedente, la documentazione allegata e ne verifica la completezza. Verifica, inoltre, che il sistema di certificazione indicato dal richiedente sia conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme di riferimento.

A fronte di eventuali carenze vengono richieste ulteriori informazioni a completamento, in caso di esame positivo invece, la RSI prende contatti con il fabbricante per programmare la visita ispettiva iniziale.

7.3 ISPEZIONE INIZIALE E PROVE SUL PRODOTTO

La verifica iniziale ha lo scopo di valutare la presenza delle condizioni tecniche, organizzative necessarie per la certificazione della costanza della prestazione del prodotto secondo i requisiti applicabili e lo specifico sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

7.3.1 Visita di valutazione iniziale

L'ispettore della Tecno prove effettua la visita di valutazione allo scopo di accertare la conformità dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica alle norme armonizzate di riferimento del prodotto.

A tal fine il fabbricante deve collaborare, durante tutte le attività di verifica, garantendo l'accesso a tutte le informazioni richieste, e designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti dell'Organismo.

Al termine della visita ispettiva l'ispettore elabora i dati raccolti, trae le conclusioni, e redige il Rapporto di Visita Ispettiva da consegnare all'RSI ed in copia al fabbricante.

L'ispettore informa il fabbricante circa l'esito della stessa, fornisce i chiarimenti in merito ai risultati della valutazione, e lo informa che successivamente riceverà comunicazione da parte dell'Organismo conseguenti al riesame delle valutazioni effettuate.

REGISTRAZIONE DELL'ESITO DELLA VISITA

Il fabbricante riceve il RAPPORTO DI VISITA ISPETTIVA che riporta l'esito della verifica, con gli eventuali rapporti di non conformità, a fronte dei quali dovrà comunicare all'organismo i trattamenti e le azioni correttive che intende adottare.

La verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni correttive intraprese dal Fabbricante può essere oggetto di una visita supplementare a spese del fabbricante stesso; ciò è in particolare necessario nei casi in cui nel corso della visita iniziale siano state rilevate non conformità critiche ovvero pregiudizievoli dei requisiti minimi o essenziali per garantire la costanza delle prestazioni del prodotto sottoposto a certificazione. Negli altri casi vale il giudizio della DT e/o CT della Tecno prove.

7.3.2 Campionamenti

I campionamenti sono effettuati sulla base delle regole definite dallo specifico Sistema di valutazione della costanza della prestazione a cura dell'Organismo notificato Tecnoprove secondo opportune procedure e piani di campionamento che ne devono garantire la rappresentatività del prodotto.

La responsabilità finale della rappresentatività del campione è sempre del Fabbricante.

I campioni sono inviati alla Tecnoprove a cura e spese del Fabbricante.

Le operazioni di prelievo e trasporto devono essere effettuate in modo tale da non modificare le proprietà originali dell'oggetto del campionamento.

7.3.3 Prove su campioni del prodotto

Le prove sono eseguite come previsto dalle norme di prodotto o altri documenti di riferimento stabiliti nei documenti di sistema di gestione dell'Organismo Tecnoprove. Le prove sono effettuate presso il laboratorio della Tecnoprove.

I risultati delle prove sono documentati attraverso i rapporti di prova che vengono trasmessi al fabbricante.

I rapporti di prova contengono, nel caso specifico della certificazione di prodotto il giudizio di conformità rispetto ai requisiti di prodotto specificati nella norma armonizzata di riferimento.

Sulla base dei risultati dei rilievi raccolti con la valutazione iniziale della documentazione, della visita al Fabbricante e delle prove sui campioni di prodotto, la Direzione Tecnica dell'Organismo di Certificazione ha la facoltà di definire e di fare effettuare campionamenti e prove supplementari sul prodotto, sulle materie prime o su altri elementi ritenuti significativi per raccogliere ulteriori dati necessari per la valutazione della prestazione del prodotto da costruzione.

7.4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA ISPEZIONE INIZIALE E DELLE PROVE

I responsabili RSI e RAP raccolgono gli esiti della visita ispettiva iniziale, delle prove e delle eventuali valutazioni supplementari, ne effettuano il riesame.

AZIONI CORRETTIVE

Qualora l'Organismo Tecnoprove dovesse rilevare delle non conformità richiede al fabbricante le azioni correttive e concede un tempo per la loro attuazione.

Trascorso tale termine senza l'adeguata risoluzione la Tecnoprove archivia la pratica di certificazione.

Il richiedente può presentare ricorso secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 20.0.

7.5 EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

A seguito della conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, e dopo riesame dei rapporti di prova e di ispezione da parte dei responsabili, la RSI prepara la pratica per l'esame da parte della Commissione Tecnica che decide sul rilascio del certificato di costanza della prestazione.

Il certificato di costanza della prestazione insieme alla dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante gli consentono di immettere sul mercato il prodotto marcato CE.

Il mantenimento del CERTIFICATO è subordinato a:

- rispetto dei requisiti specificati nel presente REGOLAMENTO, nel Regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle norme armonizzate di riferimento del prodotto.
- esito positivo delle sorveglianze periodiche successive all'emissione del Certificato;

– valutazione positiva della verifica della costanza della prestazione attraverso le prove di controllo (nel caso di prodotto sottoposto a sistema 1+).

7.6 REGISTRAZIONE DEI PRODOTTI CERTIFICATI

I certificati emessi sono riportati nel “Registro dei Prodotti Certificati”, pubblicati sul sito www.tecnoprove.com e successivamente comunicati agli enti abilitanti.

7.7 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Durante il periodo di validità del CERTIFICATO, la Tecnoprove deve effettuare le verifiche di sorveglianza con frequenza annuale.

Per ogni verifica effettuata dalla Tecnoprove il Fabbricante intestatario del CERTIFICATO riceve una comunicazione con la descrizione dell'attività effettuata, i risultati e le eventuali richieste e/o prescrizioni da ottemperare per il mantenimento della certificazione.

L'attività di sorveglianza sul Fabbricante, a seguito della certificazione, ha lo scopo di verificare che lo stabilimento di produzione e il controllo della produzione in fabbrica garantiscono la costanza della prestazione del prodotto.

7.7.1 VERIFICHE PERIODICHE DI SORVEGLIANZA

7.7.1.1 Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica

La Tecnoprove effettuerà con frequenza annuale le visite ispettive di sorveglianza tese a verificare la costanza della prestazione del prodotto certificato.

La Tecnoprove ha il diritto di effettuare verifiche aggiuntive e non programmate in casi di segnalazione di non corretto uso della certificazione.

7.7.1.2 Prove di controllo di campioni prelevati presso lo stabilimento di produzione o presso i depositi del fabbricante

La Tecnoprove, a seguito del rilascio del certificato di costanza della prestazione del prodotto, sottoposto al sistema di valutazione 1+, stabilisce un programma di prelievi dei campioni per effettuare le prove di controllo.

Le prove di controllo hanno lo scopo di verificare che il prodotto certificato mantenga le prestazioni dichiarate dal fabbricante, la frequenza e le modalità del campionamento sono prescritte dalla norma armonizzata di riferimento.

8.0 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Il procedimento di certificazione comprende le seguenti fasi:

- Domanda di certificazione;
- Esame della documentazione fornita dal fabbricante;
- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- Valutazione dei risultati delle verifiche e rilascio del certificato;
- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione nella fabbrica

8.1 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

Si applica quanto previsto al paragrafo 7.1

8.2 RIESAME DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL FABBRICANTE

Si applica quanto previsto al paragrafo 7.2

8.3 ISPEZIONE INIZIALE DELLA FABBRICA E DEI SUOI CONTROLLI DELLA PRODUZIONE

l'Ispezione iniziale ha lo scopo di valutare la presenza delle condizioni nello stabilimento di produzione e nei controlli della produzione in fabbrica per garantire la costanza delle prestazioni dichiarate dal produttore.

8.3.1 Visita di ispezione iniziale dello stabilimento

L'Ispettore effettua una visita ispettiva allo scopo di accertare la conformità del controllo della produzione in fabbrica rispetto alla norma armonizzata di riferimento.

A tal fine il fabbricante deve collaborare, durante tutte le attività di verifica, garantendo l'accesso a tutte le informazioni richieste, e designare un proprio Rappresentante responsabile nei confronti dell'Organismo.

Al termine della visita ispettiva l'Ispettore elabora i dati raccolti, ne trae le conclusioni, e redige il Rapporto di Visita Ispettiva da consegnare alla RSI, ed in copia al fabbricante.

L'ispettore informa il fabbricante circa l'esito della stessa, fornisce i chiarimenti in merito ai risultati della valutazione, e lo informa che successivamente riceverà comunicazione da parte dell'Organismo conseguenti al riesame delle valutazioni effettuate.

8.4 VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLE VERIFICHE ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO

A seguito della conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti, ed a seguito del riesame del rapporto di visita ispettiva da parte della RSI, la pratica di certificazione viene esaminata dalla CT che decide sul rilascio del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

Il certificato emesso viene inserito dalla SEG nell'apposito "Registro dei prodotti certificati", riportato sul sito www.tecnoprove.com per essere pubblicamente consultabile e successivamente comunicato agli enti abilitanti

Se la valutazione derivante dall'ispezione rilevasse che il controllo di produzione non è conforme ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento la Tecnoprove informa il fabbricante delle non conformità rilevate e gli comunica il tempo entro il quale deve provvedere alla loro risoluzione.

L'iter della pratica si ferma, non viene rilasciato alcun certificato, in attesa delle azioni correttive da parte del fabbricante.

Trascorso tale termine senza adeguata risoluzione la SEG archivia la pratica di certificazione.

Il richiedente può presentare ricorso secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo 20.0.

8.5 SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA CONTINUE DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA.

L'organismo notificato Tecno**prove**, deve effettuare la sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica relativo alle certificazioni rilasciate

Pertanto annualmente farà le visite ispettive di sorveglianza per accertare che lo stabilimento di produzione e il controllo della produzione in fabbrica continuano a garantire la costanza della prestazione dichiarata dal produttore

9.0 VALUTAZIONI SUPPLEMENTARI

La Tecno**prove** si riserva il diritto di eseguire valutazioni supplementari, informando per iscritto il fabbricante delle motivazioni e delle decisioni prese. Ciò può avvenire, ad esempio:

- per la raccolta di informazioni aggiuntive in fase di valutazione preliminare o di analisi dei risultati della valutazione iniziale;
- per verificare l'attuazione e l'efficacia di azioni correttive;
- nel caso di modifiche che influenzano significativamente la progettazione o le specifiche del prodotto;
- nel caso di variazioni delle norme o altri documenti di riferimento;
- nell'eventualità di modifiche dell'assetto proprietario o direzionale del Fabbricante;
- in presenza di indicazioni in merito al venir meno della costanza della prestazione del prodotto dichiarato dal produttore;
- in vista della revoca della sospensione del certificato;
- al ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi ai certificati rilasciati.

A conclusione delle Valutazioni supplementari, il Fabbricante o Intestatario riceve il relativo Rapporto di ispezione con l'indicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

10.0 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Le informazioni acquisite nel corso dell'attività di certificazione vengono considerate e trattate come riservate e sono protette da segreto professionale, sottoscritto da tutto il personale e dai collaboratori della Tecno**prove**.

Le informazioni che sono previste nei documenti a diffusione pubblica, ovvero del certificato di costanza della prestazione e del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica non vengono considerate riservate.

11.0 ACCESSIBILITA' ALLA CERTIFICAZIONE

L'accesso alla certificazione è aperto a tutti i fabbricanti che producono e/o pongono prodotti sul mercato e non è in alcun modo condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi associazione o gruppo.

L'Organismo notificato Tecno**prove** applica le tariffe riportate nel TARIFFARIO che viene trasmesso alle Amministrazioni competenti ed è disponibile al pubblico su richiesta

12.0 ESTENSIONE, DURATA E VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

12.1 ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

L'intestatario può richiedere l'estensione della certificazione ad altri prodotti che ricadono nello stesso schema di certificazione del certificato emesso, presentando DOMANDA DI ESTENSIONE tramite modulistica fornita dall'Organismo notificato Tecnoprove.

Alla domanda di estensione deve essere allegata documentazione tecnica ed illustrativa dei prodotti oggetto di estensione e documentazione descrittiva del controllo della produzione in fabbrica (processi e relativi controlli) degli stessi.

La Direzione Tecnica dell'Organismo notificato Tecnoprove decide, quindi, circa l'opportunità di eseguire valutazioni supplementari per accertare la costanza della prestazione dei prodotti; può decidere di non effettuare la Visita di Valutazione Iniziale e di limitare l'intervento al prelievo e prova di campioni (ove applicabile) dei nuovi prodotti oggetto di estensione.

Al completamento, con esito positivo delle valutazioni la Tecnoprove, rimette alla Commissione Tecnica la decisione di emettere la revisione del certificato di costanza della prestazione o del certificato di conformità del controllo della produzione con l'estensione ai nuovi prodotti.

12.2 DURATA E VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato emesso riporta da data della prima emissione e la data dell'emissione corrente e resta valido per il tempo in cui le condizioni stabilite nelle norme tecniche armonizzate, in riferimento alle condizioni di produzione in fabbrica o al controllo di produzione di fabbrica, non siano modificate significativamente.

Pertanto la conferma della sua validità dipende dall'esito delle visite ispettive di sorveglianza annuale.

L'intestatario che non intende continuare la certificazione di prodotto deve notificarlo alla Tecnoprove, mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, con un preavviso di almeno 3 mesi, evidenziando le motivazioni.

13.0 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DEI RISULTATI DI PROVA

La Tecnoprove assicura la corretta manipolazione dei campioni da sottoporre a prova e provvede alla loro conservazione in funzione delle indicazioni normative e delle esigenze contrattuali, anche al fine di garantire la eventuale ripetizione delle prove, se applicabile.

La copia dei rapporti di prova ed i fascicoli significativi della documentazione tecnica di riferimento per il certificato sono archiviati dalla Tecnoprove per dieci anni dopo la scadenza di validità del certificato o di risoluzione del contratto

14.0 MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

14.1 MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE APPORTATE DALLA TECNOPROVE

L'attuazione di nuove norme di riferimento potrebbe determinare modifiche agli schemi di certificazione e/o al regolamento della Tecnoprove.

Tale circostanza comporterebbe adeguamenti e potrebbe determinare la necessità di verifiche supplementari presso il fabbricante, se ci fossero sarebbero a suo carico.

La Tecnoprove comunicherà al fabbricante le modifiche, le modalità ed i tempi di adeguamento ai cambiamenti subentrati.

Il contratto in corso con il fabbricante si rinnova tacitamente annualmente salvo disdetta e/o modifica concordata tra le parti.

Nel caso di modifiche allo schema di certificazione e/o richieste di estensione delle certificazioni la Tecnoprove valuterà se è necessario l'adeguamento del contratto ai cambiamenti subentrati, ne farà comunicazione al cliente trasmettendo la revisione del contratto o una integrazione dello stesso che il cliente dovrà restituire sottoscritta per accettazione.

14.2 MODIFICHE AI PRODOTTI/CONTROLLO DI PRODUZIONE APPORTATE DAL FABBRICANTE

L'intestatario della certificazione dovrà comunicare tempestivamente alla Tecnoprove ogni modifica apportata:

- al prodotto oggetto di certificazione;
- allo stabilimento di produzione e/o al controllo della produzione nella fabbrica;
- modifiche della ragione sociale dell'intestatario della certificazione, ecc.....

La Tecnoprove a ricevimento di queste comunicazioni adotterà i provvedimenti conseguenti.

15.0 USO DEL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE/CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

Una volta ottenuto il CERTIFICATO e per tutto il periodo di validità dello stesso, l'intestatario può far riferimento ad esso nelle proprie pubblicazioni, nella propria documentazione e nelle proprie comunicazioni, purché con chiaro riferimento ai prodotti oggetto di certificazione.

In ogni caso l'uso del CERTIFICATO e/o del Marchio deve essere tale per cui:

- risulti chiaramente che la certificazione riguarda quei prodotti determinati e dichiarati dal fabbricante per i quali la Tecnoprove ha effettuato la valutazione e verifica della costanza delle prestazioni;
- vengano identificati univocamente i prodotti certificati;
- vengano correlati in modo univoco i certificati agli stabilimenti/ unità produttive oggetto della valutazione e verifica da parte dell'organismo

La Tecnoprove concede l'uso del proprio marchio ai clienti che hanno ottenuto e mantengono le certificazioni di costanza della prestazione e le certificazioni di conformità' del controllo della produzione in fabbrica, ai sensi del presente regolamento, pertanto i clienti possono farne richiesta alla segreteria che invierà loro il marchio insieme al regolamento RG.06 che ne disciplina l'utilizzo.

L'Intestatario può fare detti riferimenti utilizzando copie integrali del CERTIFICATO originale. In tutti i casi in cui l'uso del Certificato possa far sorgere errate interpretazioni e ogniqualvolta l'intestatario non sia certo di farne uso in conformità al presente REGOLAMENTO, occorre richiedere autorizzazione alla Tecnoprove.

L'intestatario deve immediatamente cessare di fare riferimento al CERTIFICATO:

- dopo la sospensione o la revoca della certificazione;
- in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa condizionare negativamente il valore della certificazione.

L'Organismo notificato Tecnoprove controlla l'uso corretto del certificato in occasione delle visite di sorveglianza.

In caso di uso non corretto del certificato, la Tecnoprove intraprenderà le azioni necessarie che possono includere la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione della trasgressione, ed azioni legali.

16.0 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione rilasciata può essere sospesa per un determinato periodo di tempo o revocata a seconda della gravità delle non conformità o violazioni accertate.

16.1 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il Direttore Tecnico decide di sospendere il certificato di conformità nei seguenti casi:

- Se a seguito delle visite di sorveglianza sono riscontrate non conformità rispetto agli schemi di certificazione o procedure stabilite dalla Tecnoprove;
- Se le azioni correttive attuate dal fabbricante non sono efficaci alla normalizzazione del processo produttivo;

- Se il fabbricante non permette la visita degli ispettori;
- Se il fabbricante fa un uso improprio del certificato;
- Se il fabbricante non rispetta gli accordi economici stabiliti nel contratto.

La Tecnoprove notificherà in forma scritta al fabbricante il provvedimento di sospensione indicando le ragioni per le quali si è adottato tale provvedimento, affinché il fabbricante possa adottare le opportuni azioni correttive che, a seguito di valutazione positiva da parte dell'organismo, potrebbero conseguire alla revoca della sospensione.

La Tecnoprove deciderà di sospendere la certificazione se il fabbricante, per un periodo di tempo significativo, interrompe volontariamente la produzione del prodotto oggetto della certificazione, o per un qualsiasi motivo trasferisce l'unità produttiva, purché preventivamente ne dia comunicazione alla Tecnoprove, altrimenti incorre nella revoca della certificazione.

Nel caso di certificazioni sospese a seguito di valutazioni con risultati negativi, la Tecnoprove oltre alla comunicazione al produttore informerà anche le Autorità di notifica e gli altri Organismi Notificati per la stessa norma armonizzata di prodotto (rif.art.5.4 dell'allegato D del D.Leg.vo n.106 del 16/06/2017).

La ripresa dell'attività produttiva a seguito di questa sospensione, deve essere comunicata preventivamente alla Tecnoprove, che deciderà se effettuare una visita di sorveglianza o di una visita di valutazione nel caso di una nuova unità produttiva.

Il fabbricante durante il periodo di sospensione è obbligato ad astenersi dall'uso del certificato, egli inoltre non può continuare a commercializzare i prodotti (incluse le scorte di magazzino) che erano coperti dalla certificazione.

La sospensione dell'uso del certificato non esonera il fabbricante dal corrispondere alla Tecnoprove la quota annuale di mantenimento prevista nell'offerta accettata.

16.2 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Il Direttore Tecnico nei casi più gravi di violazioni contrattuali propone alla Commissione Tecnica la revoca della certificazione nei seguenti casi in cui l'intestatario:

- non assolve agli obblighi finanziari assunti con il contratto di certificazione con Tecnoprove;
- rifiuta di uniformarsi ai nuovi requisiti dovuti alle modifiche allo schema di certificazione della Tecnoprove;
- contravviene agli accordi stipulati con la Tecnoprove;
- rinuncia formalmente alla certificazione prima o all'atto della scadenza di validità del certificato.

La revoca del certificato da parte della Commissione Tecnica viene notificata in modo ufficiale all'Intestatario mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente, resa pubblica dalla Tecnoprove attraverso la l'aggiornamento del registro prodotti certificati sul sito.

La Tecnoprove comunicherà alle Autorità Notificanti il provvedimento assunto

Nel caso in cui la revoca fosse conseguente ad eventi/valutazioni negative la Tecnoprove la comunicherà agli Organismi notificati per la stessa norma armonizzata oggetto della certificazione revocata.

La revoca del certificato comporta all'immediata revoca della marcatura CE, pertanto il fabbricante non può continuare a commercializzare i prodotti (incluse le scorte di magazzino) che erano coperti dalla certificazione.

Qualora il Fabbricante, successivamente all'annullamento del certificato, continui a far riferimento ad esso in qualsiasi modo, la Tecnoprove può adire le vie legali.

A seguito della revoca del certificato l'intestatario deve:

- restituire l'originale del certificato di costanza della prestazione/certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, vigente;
- non utilizzare eventuali copie e riproduzioni del Certificato;

- cancellare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla certificazione;
- cessare l'utilizzo del Marchio CE;

L'Organismo notificato Tecno**prove** può stabilire ulteriori azioni di salvaguardia da definire caso per caso.

17.0 REGISTRAZIONE E GESTIONE DEI RECLAMI AL FABBRICANTE

L'intestatario della certificazione ha obbligo di registrazione e di gestione dei reclami connessi alla costanza della prestazione dei prodotti certificati, e al rispetto dei requisiti definiti dallo specifico schema di certificazione.

I reclami che devono essere gestiti sono quelli trasmessi dai clienti, dai consumatori e dagli organismi pubblici di ogni tipo.

La gestione dei reclami da parte dell'Intestatario deve comprendere:

- registrazione del ricevimento della segnalazione e/o della contestazione (data, la persona che ha effettuato la segnalazione, il prodotto in oggetto e il problema segnalato);
- definizione ed effettuazione di attività tese alla verifica della fondatezza del problema segnalato e di conseguenza alla valutazione del problema stesso;
- valutazione della necessità e dell'opportunità di azioni correttive per l'eliminazione delle cause che hanno generato il problema segnalato;
- attività di verifica sulla completezza e sull'efficacia delle azioni intraprese;
- comunicazione a chi ha effettuato la segnalazione sulla gestione del reclamo e sui risultati delle indagini e delle azioni intraprese;
- comunicazione a clienti e al mercato nel caso in cui la segnalazione abbia messo in evidenza, per motivi di sicurezza, la necessità di informazione clienti e utilizzatori dei prodotti;
- valutazione periodica (almeno annuale) delle segnalazioni e dei reclami per valutarne l'eventuale ripetitività e l'efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive.

La gestione dei reclami deve essere estesa a tutti i prodotti di competenza dell'Intestatario, ovvero non limitatamente ai prodotti oggetto di certificazione.

Tutte le registrazioni di segnalazioni e reclami devono essere messe a disposizione della Tecno**prove** nel corso delle visite ispettive.

18.0 RESPONSABILITA' CIVILE

Per quanto non previsto nel presente regolamento e nei documenti contrattuali nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civili riguardanti l'impiego dei prodotti certificati commercializzati dal fabbricanti, questi devono essere trattati secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Fabbricante rimane in ogni caso l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e dei terzi, per tutto quanto all'espletamento della sua attività di produzione, all'immissione in commercio e successivo utilizzo e smaltimento dei prodotti di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo.

Il fabbricante solleva espressamente la Tecno**prove** da ogni responsabilità, pertanto nessuna azione può essere intrapresa contro la Tecno**prove** per eventuali danni provocati dai prodotti oggetto delle certificazioni Tecno**prove** rilasciate nell'ambito di questo regolamento.

19.0 RECLAMI

Il Fabbricante o altre parti interessate hanno facoltà di presentare reclami e/o ricorsi scritti nei confronti dei comportamenti adottati e delle decisioni assunte da Tecno**prove**, la segreteria provvederà a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione degli stessi.

È compito della SEG, per ogni singolo reclamo pervenuto, compilare apposita modulistica prevista dal Sistema Qualità della Tecno**prove**. La DT, valuta i reclami e decide autonomamente i provvedimenti da prendere,

sentito se del caso il reclamante.

Ogni reclamo viene formalmente trattato e viene documentata risposta per iscritto almeno entro 30 gg dal ricevimento del reclamo; le modalità intercorse del trattamento vengono presentate dalla DT al CI, alla prima riunione utile.

La decisione sul reclamo deve essere assunta, riesaminata ed approvata, da soggetti non coinvolti nel contenuto del reclamo stesso.

I reclami inviati a Tecnoprove dai clienti delle organizzazioni certificate, da Organismi di Accreditamento o da altre parti interessate sono gestiti analogamente a quanto sopra descritto.

20.0 RICORSI

I fabbricanti, relativamente alle decisioni assunte per il rilascio, revoca o sospensione del certificato, possono presentare ricorso formale alla SEG entro 30 giorni dalla decisione/risposta contestata, esponendo le ragioni del proprio dissenso.

Il legale rappresentante ed i soci della Tecnoprove valutano i ricorsi, avvalendosi della collaborazione di chi ha la competenza purché non sia stato coinvolto nell'attività oggetto del ricorso.

La decisione conseguente alla valutazione verrà presa entro 3 mesi dalla data di ricezione, dandone comunicazione formale mediante Raccomandata A/R o posta elettronica certificata al ricorrente.

Il Comitato di salvaguardia dell'imparzialità viene convocato in riunione ordinaria e/o straordinaria al fine di essere edotto sui contenuti del ricorso. Le spese relative ai ricorsi sono a carico della parte soccombente.

21.0 ARBITRATO

La risoluzione di eventuali controversie insorte tra le parti direttamente od indirettamente nella applicazione del presente Regolamento, è devoluta esclusivamente al lodo di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle parti in causa ed il terzo di comune accordo da entrambi. In caso di mancato accordo sul terzo componente il Collegio, la nomina sarà devoluta al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la Tecnoprove s.r.l.

Il Collegio Arbitrale deciderà ex bono et aequo e senza formalità procedurali.

22.0 CORRISPETTIVI

Le tariffe che regolano il rilascio ed il mantenimento della certificazione, e le prestazioni di Tecnoprove vengono definite annualmente in apposito tariffario. Le variazioni delle tariffe vengono notificate alle aziende inviando a mezzo lettera (e-mail) o fax, la nuova proposta contrattuale.

Il fabbricante ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro un mese dalla data di ricezione della notifica di variazione; nel periodo di preavviso vengono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Le tariffe vanno corrisposte secondo le modalità stabilite nel contratto.

Il mancato pagamento delle quote dovute nei termini previsti, comporta l'invio da parte di Tecnoprove di una diffida e quindi l'applicazione dei provvedimenti di cui al punto 16 del presente Regolamento.

Salvo e fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a Tecnoprove per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Brindisi.